

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

LI.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	609
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso al pubblico alla Rocca stessa (2085) . . . . .	609
PRESIDENTE . . . . .	609, 610, 611
BERTÈ, <i>Relatore</i> . . . . .	610, 611
CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	610, 611
BADINI CONFALONIERI . . . . .	611
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
RESTIVO: Modifiche alla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive disposizioni relative agli assistenti di ruolo delle università e degli istituti equiparati (2116) . . . . .	611
PRESIDENTE . . . . .	611, 612, 613
ELKAN, <i>Relatore</i> . . . . .	611
SERONI . . . . .	611, 612, 613
CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	613
BERLINGUER LUIGI . . . . .	613

La seduta comincia alle 9,45.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*.  
Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzi.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione d'una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso al pubblico alla Rocca stessa (2085).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, n. 2085 « Istituzione d'una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare, con apposita convenzione, i rap-

porti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradare, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso del pubblico alla Rocca stessa ».

Il relatore, onorevole Berté, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERTÉ, *Relatore*. Gli onorevoli colleghi conoscono certamente la importanza storica, culturale, artistica della Rocca di Gradara, il famoso castello ad una quindicina di chilometri da Pesaro. Il primitivo nucleo dello stesso risale ai secoli XI/XII; una seconda parte al secolo XIV. Al secolo XV risalgono trasformazioni particolarmente interessanti per quanto attiene l'arte fortificatoria.

Inizialmente di proprietà dei Malatesta, passata successivamente ad Alessandro Sforza, ai Della Rovere e quindi alla Santa Sede, la Rocca andò a privati nel 1773. Attualmente ne è usufruttuaria, a vita, la signora Alberta Natale Porta, citata nella legge. Si tratta di usufrutto non cedibile, concesso *ad personam* a vita naturale durante alla signora Porta, che è così una sorta di conservatrice onoraria del monumento in questione.

Lo Stato, che di tale monumento è il proprietario, a tutto il 1° luglio 1964, ha passato all'interessata un contributo, contributo che da detta data è stato sospeso.

Dato che la usufruttuaria ha il compito e l'onere della manutenzione e della custodia del castello, da tempo essa ha chiesto di poter mettere una tassa di ingresso, onde essere in grado di far fronte a tali incombenze.

Con il disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame, lo Stato interverrebbe attraverso una nuova convenzione. Fermo restando l'usufrutto a vita della persona di cui si è detto, lo Stato istituirebbe esso la tassa di ingresso, nella misura di lire 200; somma che, prevedibilmente, dovrebbe dar luogo ad un introito di circa 38 milioni l'anno, almeno stando alle statistiche dell'ultimo triennio che hanno documentato una media annua di 92 mila visitatori.

La nuova convenzione, oltre che istituire la tassa di ingresso, renderebbe la Rocca di Gradara veramente aperta al pubblico, non soltanto, cioè, a studiosi o a visitatori qualificati.

Attraverso tale convenzione verrebbe aggiornato il compenso annuale da corrispondersi all'usufruttuaria per la manutenzione ordinaria dell'immobile e del mobilio nella misura di lire 6 milioni.

La regolamentazione dell'accesso dei visitatori e tutti i rapporti tra l'usufruttuaria

e la Sovrintendenza ai monumenti, soprattutto in ordine alla parte della Rocca che dovrà essere aperta al pubblico, saranno oggetto di un atto a parte; tale atto sarà sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

Secondo la nuova impostazione data alla convenzione dal disegno di legge, l'usufruttuaria dovrà curare a proprie spese la manutenzione della Rocca, assumendosi l'onere della pulizia, dell'illuminazione, del riscaldamento, della forza motrice e dei canoni telefonici, rinunciando a qualsiasi altro contributo. Il disegno di legge prevede inoltre la scadenza trimestrale delle rate. È concessa, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'usufruttuaria, una somma forfettaria pari a tanti dodicesimi del canone annuo quanti sono i mesi intercorsi dal 1° luglio 1964 (data di sospensione dei contributi governativi) alla data di decorrenza della convenzione.

Questo è il contenuto del disegno di legge, che ho cercato di esporre nel modo più sintetico possibile; ritengo che sia opportuno approvarlo, in quanto esso consentirà che la Rocca divenga ancor più patrimonio culturale del popolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi 4 articoli non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

È istituita una tassa d'ingresso di lire 200 per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara in provincia di Pesaro, a decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 2.

Per i biglietti d'ingresso, da istituirsi per il pagamento della tassa di cui all'articolo 1 e per la relativa contabilità, si osservano le norme vigenti per l'accesso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 e successive disposizioni.

## ART. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero delle finanze, è autorizzato a stipulare con la signora Alberta Porta Natale, nella sua qualità di usufruttuaria della Rocca di Gradara, una convenzione nella quale venga stabilito:

a) che con la medesima decorrenza della istituzione della tassa di cui all'articolo 1 viene corrisposto il compenso annuo di lire 6 milioni alla signora Alberta Porta Natale a titolo di concorso nelle spese per la manutenzione ordinaria della Rocca di Gradara e del mobilio;

b) che la stessa signora Alberta Porta Natale si impegna a tenere aperta al pubblico la Rocca di Gradara;

c) che la regolamentazione dell'accesso dei visitatori, nonché dei rapporti tra usufruttaria e Soprintendenza ai monumenti di Ancona con particolare riguardo alla parte dell'immobile da includere nel giro di visita pubblica, al servizio del personale di custodia e di quello addetto alla ricevitoria della tassa d'ingresso, e le norme per la protezione del patrimonio artistico saranno previste in atto a parte, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione;

d) che la signora Alberta Porta Natale si obbliga a curare, a sue spese, la manutenzione ordinaria della Rocca e dei mobili in essa contenuti, assumendosi l'onere della pulizia, della illuminazione, del riscaldamento, della forza motrice, dei canoni telefonici, rinunciando a qualsiasi altro contributo;

e) che il compenso annuo sarà pagato in rate posticipate, procedendosi all'atto della stipula della convenzione all'aggiusto di rata per modo che le rate vengano a scadere alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno;

f) che a titolo di rimborso delle spese, sostenute prima della stipula della convenzione, è concessa alla signora Alberta Porta Natale una somma forfettaria pari a tanti dodicesimi del canone annuo, quanti sono i mesi intercorsi dal 1° luglio 1964 alla data di decorrenza della convenzione.

(È approvato).

## ART. 4.

La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

## ART. 5.

All'onere del pagamento del rimborso spese, di cui alla lettera f) dell'articolo che precede, nonché all'onere di lire 6 milioni annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con l'entrata prevista dall'articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

BADINI CONFALONIERI. La tassa di ingresso di lire 200 viene incamerata dallo Stato? Questo è certamente implicito, ma non vi è un'affermazione esplicita corrispondente né nel testo della legge né nella relazione introduttiva.

BERTÈ, *Relatore*. A pagina 2 della relazione, al n.1) viene detto: « l'istituzione di una tassa d'ingresso... dalla quale deriverà una presunta entrata per lo Stato di 38 milioni... ».

Io credo che questo accenno della relazione possa essere da me assunto con interpretazione autentica della norma.

BADINI CONFALONIERI. D'accordo.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta, in attesa del parere della V Commissione bilancio, l'esame dell'articolo 5 che contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Restivo: Modifiche alla legge 18 marzo 1958, n. 349 e successive disposizioni relative agli assistenti di ruolo delle università e degli istituti equiparati (2116).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dell'onorevole Restivo: « Modifiche alla legge 18 marzo 1958, n. 349 e successive disposizioni relative agli assistenti di ruolo delle università e degli istituti equiparati » (2116).

Il relatore, onorevole Elkan, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ELKAN, *Relatore*. Debbo confessare che ho dovuto occuparmi di questa proposta di legge, con una certa fretta. Effettivamente, però, si tratta soltanto di una norma interpretativa di una legge ben conosciuta...

SERONI. Che era, peraltro, a sua volta, interpretativa...

ELKAN, *Relatore*. Si tratta della legge 18 marzo 1958, n. 349, concernente gli assistenti di ruolo, i quali debbono conseguire, entro il decimo anno di attività la libera do-

cenza, per non cessare dalla loro posizione di assistenti di ruolo; oppure possono presentare domanda, sempre entro il decimo anno, per essere immessi nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado.

A tale legge del 1958 si è affiancata una norma interpretativa la quale chiarisce come detta domanda possa essere presentata, nel decimo anno accademico, anche se l'interessato partecipa agli esami di libera docenza. Libera docenza che, per i ritardi da tutti conosciuti, non sempre può essere definita entro l'anno. Per cui può avvenire che gli assistenti di ruolo superino gli esami di abilitazione alla libera docenza in corrispondenza del decimo anno della nomina in ruolo, quando hanno già ottenuto l'inserimento nei ruoli della scuola secondaria e non possono più rientrare nei ruoli universitari; infatti l'accettazione della domanda di nomina nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria implica automaticamente la dimissione dai ruoli universitari.

La proposta di legge in esame ha lo scopo di consentire agli assistenti di partecipare agli esami di abilitazione alla libera docenza nel decimo anno della nomina in ruolo e nel contempo — poiché nessuno ha la certezza di conseguire la libera docenza — consente loro di presentare la domanda di immissione nei ruoli della scuola di secondo grado. Qualora però gli assistenti conseguano la libera docenza, possono rimanere nei ruoli universitari, in quanto la decisione definitiva di passaggio al ruolo della scuola secondaria costituisce un atto di opzione. È evidente che gli assegni sono irripetibili.

Ritengo che la Commissione possa approvare senza alcuna difficoltà questa prima parte del provvedimento, che praticamente consiste in un'interpretazione estensiva della norma che prevede i dieci anni della nomina in ruolo degli assistenti per poter conseguire la libera docenza.

D'accordo con l'onorevole presentatore, vorrei proporre alla Commissione un articolo aggiuntivo, per stabilire che gli assistenti ordinari in cui all'articolo 2 della legge 13 giugno 1964, n. 445 ai quali è già stato o venga conferito il mandato parlamentare o regionale vengono considerati in soprannumero.

Vorrei esporre più dettagliatamente i motivi che mi inducono a presentare questo emendamento. Cosa è avvenuto? Che si è continuato a considerare in ruolo parlamentari e consiglieri regionali che pur avevano usufruito della sospensione dell'assistentato. Cosicché altri assistenti che ne avrebbero

avuto il diritto, si sono trovati in condizione di non poter occupare i posti che risultavano ancora ricoperti dai parlamentari o consiglieri regionali di cui sopra.

Ora l'emendamento preannunciato, offrirebbe un'interpretazione nei senso che segue:

« Gli assistenti ordinari di cui all'articolo 2 della legge 13 giugno 1964, n. 445, ai quali è già stato o venga conferito il mandato parlamentare nazionale e regionale, vengono considerati in soprannumero.

Dal momento in cui l'assistente viene posto in soprannumero ai sensi del precedente comma, il posto in organico da lui occupato diviene disponibile a tutti gli effetti ».

In questo modo si eviterebbe di danneggiare gli assistenti cui si è fatto cenno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SERONI. Onorevoli colleghi, vorrei intervenire tanto in merito alla proposta che qui si discute, quanto in merito al metodo con il quale la discussione viene portata avanti. Lo stesso Relatore ci ha fatto presente — e noi lo ringraziamo del modo con cui ci ha illuminato — di essere stato avvertito all'ultimo momento. Non sarebbe male che noi avessimo la possibilità di riflettere un po' di più sulle proposte di legge che vengono sottoposte al nostro esame, anche allorché si tratti di proposte modeste. Succede, infatti, che proprio in occasione di queste ultime noi « sforniamo » leggi che a breve distanza di tempo hanno bisogno di essere riviste o integrate. Il che non depone certo a nostro onore...

Queste le osservazioni che intendevo fare. Ancora, desidero dire che concordiamo sulle correzioni che la proposta Restivo intende apportare; così come siamo d'accordo circa l'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore.

Caso mai, vorremmo poi sapere dal rappresentante del Governo se è a conoscenza della entità del fenomeno al quale con le normative proposte ci si riferisce.

PRESIDENTE. Per quanto attiene all'osservazione fatta dal collega Seroni, nel mio intimo la condivido. Sarebbe augurabile che vi fosse una decina di giorni di tempo tra l'invio dell'ordine del giorno e l'inizio della discussione. Ci troviamo, però, talvolta in situazioni abbastanza particolari.

D'altronde quella al nostro esame oggi è una piccola leggina. Il Relatore ha riferito molto bene malgrado che — e me ne rammarico io stesso — se ne sia dovuto occupare con una certa fretta. Purtroppo, per poter fare qualcosa siamo costretti ad agire in questi

termini... È stato già detto altre volte. In ogni caso, farò del tutto per evitare il ripetersi di situazioni del genere.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'ulteriore iter della legge, in quanto ritiene che non sia opportuno né necessario modificare l'attuale disciplina della materia.

Non sono, in questo momento, in grado di dire quanti siano gli assistenti che si trovano nella situazione prima ricordata. Mi potrei riservare di precisare al riguardo. Mi correva, però, l'obbligo di dire subito quello che è l'atteggiamento del Governo nei confronti di questa proposta di legge.

SERONI. Ma qual'è la ragione di un tale atteggiamento?

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I casi sono pochi, sì da non rendere necessario apportare una modifica alla legge. Tanto più che si verrebbero a creare delle condizioni di favore...

BERLINGUER LUIGI. Nei confronti di chi?

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nei confronti di coloro che verrebbero messi in condizione di optare, in qualsiasi momento, o per l'insegnamento universitario o per la scuola media, a seconda che vadano bene o meno gli esami per la libera docenza.

SERONI. In realtà, credo che siano dieci le persone che si trovano nella situazione detta. La mia domanda era perciò intenzionalmente rivolta alla conoscenza di questo dato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, oggi l'assistente universitario resta tale, nell'eventualità che non abbia ancora conseguito la libera docenza, per dieci anni e qualche mese. Nel senso che la legge gli consente di attendere, senza dichiararlo destituito dalle sue funzioni, la sessione di esami che si sostiene, in genere, nei mesi di aprile-maggio. Vi è altresì la norma che consente agli assistenti, nel corso del decennio, di fare domanda per il passaggio nei ruoli della scuola secondaria.

È successo che, in sede di interpretazione della legge, si è detto che essa consente di restare fino alla fine della sessione assistente, ma assistente per modo di dire, dal momento che questi mesi in più di assistentato, non sono validi ai fini della presentazione della domanda per passare nella scuola media. Evidentemente, gli interessati hanno detto: « siamo ancora assistenti e finché siamo tali dovremmo avere il diritto di chiedere il passaggio alla scuola media ».

La legge che è oggi sottoposta al nostro esame dice appunto questo: finché l'assistente è tale conserva tutti i diritti, compreso quello di chiedere il passaggio alla scuola secondaria.

Ammetto che si tratta di pochi casi, di casi limite; si tratterebbe, comunque, di sanare situazioni che si sono già verificate. Che il Parlamento legiferi anche per piccole cose può sembrare un lusso. Per altre è giustizia.

Si tratta di assistenti, non c'è dubbio. Supponiamo che la libera docenza vada bene per loro. Per questo periodo di tempo gli assistenti perderebbero il diritto di chiedere, pur nell'incertezza dell'esito degli esami di abilitazione alla libera docenza, il passaggio nei ruoli della scuola di secondo grado.

Gli onorevoli Elkan e Restivo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo già preannunciato dal Relatore nel corso della sua esposizione:

« Gli assistenti ordinari di cui all'articolo 2 della legge 13 giugno 1964, n. 445, ai quali è già stato o venga conferito il mandato parlamentare nazionale o regionale, vengono considerati in soprannumero.

Dal momento in cui l'assistente in questione viene posto in soprannumero ai sensi del precedente comma, il posto in organico da lui occupato diviene disponibile a tutti gli effetti ».

Tale articolo ha il fine di consentire agli Istituti universitari di non privarsi di assistenti che siano eletti parlamentari.

Prospetto pertanto all'onorevole rappresentante del Governo l'opportunità di rivedere il giudizio espresso e sollecito l'assenso di massima della Commissione su questo emendamento, che non è privo, però, di conseguenze finanziarie.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere comunque stabilito che la Commissione approva in via di principio l'emendamento Elkan e Restivo e lo rimette alla Commissione Bilancio per il parere sulla conseguenza finanziaria.

*(Così rimane stabilito).*

Rinvio ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

**La seduta termina alle 11.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO